



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1684

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO DISPOSTO CON LA DELIBERA N. 1571 DEL 19 GENNAIO 2021 NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA MONICA MAGALLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 9498 del 9 ottobre 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Monica Magalli, nata a Roma (RM), il 4 febbraio 1962;

VISTA la delibera OCF n. 1571 del 19 gennaio 2021, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), la sospensione per il periodo di un anno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario nei confronti della Sig.ra Magalli, notificata all'interessata nella medesima data;

VISTA l'Ordinanza n. 2696 pronunciata dal Consiglio di Stato – Sezione Sesta in data 20 maggio 2021 e notificata all'Organismo in data 21 maggio 2021;

PREMESSO che con nota del 21 maggio 2021 (prot. n. 0037207), l'Avv. Prof. [omissis], nell'interesse della Sig.ra Magalli, ha notificato all'Organismo la sopraindicata ordinanza n. 2696 pronunciata dal Consiglio di Stato, avente ad oggetto [omissis] proposto dalla consulente contro



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

l'Organismo e la Consob per *[omissis]* del Tribunale Amministrativo Regionale *[omissis]*, resa tra le parti;

PREMESSO che con la citata ordinanza il Consiglio di Stato ha richiesto all'Organismo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della medesima ordinanza, il riesame della sopracitata delibera OCF n. 1571 del 19 gennaio 2021 *[omissis]*;

PREMESSO che, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato, con nota del 24 maggio 2021 (prot. n. 0037605) l'Organismo ha richiesto alla consulente, tra l'altro, di fornire ogni elemento utile ai fini della suddetta valutazione;

PREMESSO che in data 26 maggio 2021 (prot. n. 0038086) la Parte ha fornito riscontro rappresentando che:

- la già richiamata *[omissis]*;
- la suddetta *[omissis]*;
- il citato *[omissis]*;

PREMESSO che nell'ambito del suddetto riscontro è stata trasmessa la seguente documentazione:

- la certificazione *[omissis]*;
- la *[omissis]*;
- il *[omissis]*;
- *[omissis]*;

ESAMINATI gli elementi informativi e documentali forniti dalla Parte con il suddetto riscontro del 26 maggio 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, in ordine alla *[omissis]* della misura cautelare, come indicato dalla Ordinanza n. 2696/2021 del Consiglio di Stato, nonché da Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 marzo 2019, n. 1666, l'Organismo deve avere riguardo alla gravità dei fatti e alla circostanza per cui *“la misura applicata non è una sanzione, ma una cautela volta a tenere lontano quanto più possibile dal mercato un soggetto ritenuto non affidabile”*, essendo pure giustificabile *“applicare la misura nella durata massima, che è compatibile con i tempi di definizione del giudizio penale”*;

RITENUTO che, avuto riguardo alla suddetta circostanza, risulti perdurante l'interesse generale alla sospensione della Sig.ra Magalli dalla sua attività di consulente finanziaria posto che la stessa risulta imputata in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende la cui conoscenza da parte degli investitori è idonea a compromettere la fiducia del pubblico degli investitori medesimi nella correttezza della Sig.ra Magalli e, in generale, degli operatori finanziari;

RITENUTO che, avuto riguardo alla gravità dei fatti, la *[omissis]*, per quanto *[omissis]*, non è di per sé idonea ad influire sulla valutazione dell'allarme sociale procurato dal coinvolgimento della consulente in gravi vicende penali e, quindi, sulla *[omissis]* del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario;

CONSIDERATO, inoltre, che *[omissis]*;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di confermare il provvedimento di sospensione cautelare della Sig.ra Magalli dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno disposto con la delibera n. 1571 del 19 gennaio 2021, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato;

RITENUTO comunque opportuno di limitare la durata del periodo di sospensione cautelare, nell'ipotesi in cui intervenga una sentenza, anche non definitiva, sui fatti richiamati in delibera che assolve l'imputata sui fatti penalmente rilevanti o cessi la qualità di imputato della Sig.ra Magalli;

DELIBERA

la conferma del provvedimento di sospensione cautelare per il periodo di un anno disposto, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, con la delibera n. 1571 del 19 gennaio 2021 nei



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

confronti della Sig.ra Monica Magalli, nata a Roma (RM), il 4 febbraio 1962, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputata sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 3 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti